

C.I.R.S.D.I.G
Centro Interuniversitario per le ricerche
sulla Sociologia del Diritto e delle Istituzioni Giuridiche
Quaderni della Sezione : Diritto e Comunicazioni Sociali
www.cirsdig.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Facoltà di Scienze Politiche

*Dipartimento di Economia, Statistica,
Matematica e Sociologia "Pareto"*

LA GENITORIALITÀ "SOCIALE" E LA SUA REGOLAZIONE. UNA RASSEGNA EUROPEA

Pietro Saitta

Working Paper n. 18

Il Centro interuniversitario per le Ricerche sulla sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche (C.I.R.S.D.I.G.) con questi working paper intende proporre i risultati dei lavori svolti nell'ambito delle ricerche sia metodologiche che applicative nel campo della sociologia del diritto, dell'informazione e delle istituzioni giuridiche. Tale centro è stato costituito dalle Università di Messina e di Macerata al fine di stimolare attività indirizzate alla formazione dei ricercatori ed anche per favorire lo scambio d'informazioni e materiali nel quadro di collaborazioni con altri Istituti o Dipartimenti universitari, con Organismi di ricerca nazionali o internazionali. Direzione scientifica: proff. Domenico Carzo e Alberto Febbrajo.

Comitato scientifico dei “Quaderni del Cirsdig”

Prof. Roque Carriòn-Wam, Università di Carabobo (Venezuela)
Prof. Domenico Carzo (Università di Messina)
Prof. Alberto Febbrajo (Università di Macerata)
Prof. Mauricio Garcia-Villegas, Università Nazionale di Bogotà (Colombia)
Prof. Mario Morcellini (Università di Roma “La Sapienza”)
Prof. Edgar Morin, École des Hautes Études en Sciences Sociales (France)
Prof. Valerio Pocar (Università di Milano “Bicocca”)
Prof. Marcello Strazzeri (Università di Lecce)

Comitato redazionale:

Maria Rita Bartolomei (Università di Macerata)	Pietro Saitta (Università di Messina)
Marco Centorrino (Università di Messina)	Angelo Salento (Università di Lecce)
Roberta Dameno (Università di Milano Bicocca)	Elena Valentini (Università di Roma “La Sapienza”)
	Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

Segreteria di redazione:

Antonia Cava
(Università di Messina)
Mariagrazia Salvo
(Università di Messina)

ABSTRACT

The paper analyses stepparenthood in a sociological and legal perspective. The author describes the ideological and social origins of the traditional family's regulation and observes the changes in three European countries: France, Sweden, and the United Kingdom. These three cases are chosen on the base of a "cultural proximity" (France), a "customary" openness toward social change and innovation (Sweden) and, finally, for the importance of the implemented legal reforms (Uk). It is proposed a comparison between Italy and the other countries in order to find differences and analogies between the diverse legal and social systems, and to observe the variety of patterns which deal with this sensitive aspect in the lives of families and their members.

Il saggio descrive il fenomeno della genitorialità sociale in una prospettiva socio-giuridica. In esso vengono rammentate le origini ideologiche e sociali delle tradizionali forme di regolazione della famiglia e si analizzano i cambiamenti in atto in 3 paesi europei: Francia, Regno Unito e Svezia. Scelti sulla base dei criteri di vicinanza culturale (Francia), di una "tradizionale" disposizione favorevole nei confronti delle innovazioni sociali (Svezia) e, infine, per l'importanza delle riforme portate a termine (UK), il riferimento ai suddetti paesi e al dibattito socio-giuridico presente al loro interno serve da termine di paragone per tracciare differenze tra l'Italia e il resto d'Europa e per individuare la varietà di modalità di una trasformazione che investe aspetti delicati e sensibili della vita delle famiglie e degli individui che le compongono.

La genitorialità sociale e la sua regolazione. Una rassegna europea

Pietro Saitta¹

1. *Stepparenthood* in Europa: il trattamento giuridico -
2. Una regolazione irta di ostacoli – 3. Tradizione, antropologia della famiglia e mutamento giuridico - 4. Gli approcci alla regolazione – 5. Riepilogo

1. *Stepparenthood* in Europa: il trattamento giuridico

Secondo i dati Istat del 2005 sarebbero circa 700.000 le famiglie “ricostituite” presenti in Italia. Si tratta di coppie formatesi all’indomani dello scioglimento del precedente matrimonio di almeno uno dei due partner, formate spesso da individui adulti singoli che decidono di ricongiungersi, ma anche da genitori con in affidamento uno o più figli nati dalla precedente unione.

Nel presente articolo ci concentreremo sul secondo dei due casi, ossia quello che vede per protagonisti genitori risposati o conviventi che creano un nuovo nucleo familiare, in cui una parte dei minori presenti non discende naturalmente o giuridicamente (sarebbe a dire tramite adozione) da entrambi gli adulti conviventi.

Abbastanza curiosamente, su questo fenomeno non esiste attualmente in Italia un dibattito sociale e giuridico paragonabile a quello rinvenibile nel resto d’Europa. Eppure si tratta di una dinamica sociale abbastanza sfaccettata, che include ovvi elementi psicologici, di costume e, soprattutto, giuridici. È quasi superfluo, infatti, rimarcare l’interesse che questi nuovi modelli di famiglia presentano dal punto di vista delle relazioni tra minori e nuovi partner del genitore naturale, dal punto di vista “storico” e, naturalmente, sotto l’aspetto dei diritti, dei doveri e delle prerogative che investono i soggetti adulti “terzi” che entrano in una

¹ Pietro Saitta ha conseguito il titolo dottore di ricerca in Sociologia dei Fenomeni culturali e dei Processi Normativi presso l’Università di Urbino. È attualmente docente a contratto di Sociologia del Diritto presso l’Università di Messina. Si è occupato lungamente di famiglia, politiche sociali, metodi qualitativi e immigrazione. E-mail: pisait@tim.it

relazione di quasi-genitorialità con i minori stessi. Senza ovviamente contare le ripercussioni che questo nuovo assetto familiare può avere nella regolazione degli accordi post-separazione o post-divorzio che riguardano, in una prospettiva principalmente economica, i membri separati o divorziati in esso presenti.

Come sarà mostrato nelle pagine successive, nell'ordinamento italiano il "genitore sociale" – in Italia meglio conosciuto come "patrigno" o "matrigna", nella letteratura internazionale come *stepparent*— non gode di un reale riconoscimento e non ha accesso ad un vero *set* di doveri e diritti. Con l'eccezione del Regno Unito, da un punto di vista sostanziale questa situazione non si discosta di molto da quella rinvenibile in molti stati europei. Tuttavia, nella prospettiva del riconoscimento formale di questa nuova figura sociale e giuridica, la rassegna della legislazione europea e della letteratura sociologica straniera in materia mostrano alcune rilevanti differenze che saranno oggetto della trattazione a seguire.

In particolare, nelle prossime pagine verranno analizzati gli ordinamenti in materia di genitorialità "sociale" presenti in Gran Bretagna, Francia e Svezia.

I paesi sono stati scelti sulla base: *a)* dell'importanza delle riforme in materia di protezione dell'infanzia e di riconoscimento giuridico delle cosiddette *stepfamily* (Gran Bretagna), *b)* della vicinanza geografica, giuridica e culturale (Francia), *c)* di alcune rappresentazioni, solo in parte stereotipiche, che mettono in luce la pionieristica e tradizionale apertura nei confronti di modelli familiari e sociali innovativi (Svezia).

Senza anticipare eccessivamente i risultati del confronto, in prima battuta possiamo notare come, nonostante la loro diffusione, in Europa le nuove forme di genitorialità non sembrano aver determinato drastici mutamenti nelle legislazioni nazionali. Né, d'altra parte, esistono in materia direttive o altri interventi ascrivibili all'Unione Europea e ai suoi organi.

Ciò che rileva, al di là della trasformazione del concetto di famiglia in termini sociologici, è dunque la pressoché totale impermeabilità della maggior parte dei diritti nazionali continentali ai mutamenti in atto. Le nuove aggregazioni e le nuove forme familiari non intaccano gli assetti giuridici

tradizionali, cosicché il *set* di diritti e doveri dei genitori legittimi, così come degli estranei che entrano in relazione tanto con quegli stessi genitori che con i loro figli, resta identico a se stesso. Il diritto del genitore legittimo che non abbia perduto la potestà genitoriale è sovrano, per lo meno all'interno del quadro definitosi con la separazione o il divorzio.

Come è noto, si registrano talvolta delle “aperture”, come nel caso inglese, scozzese e gallese;² ma esse hanno tutto sommato un carattere “minimo” e non intaccano la sostanza di una adesione piuttosto rigida alle forme tradizionale di regolazione. Infatti, è vero che la riforma inglese seguita al *Children Act* del 1989 ha apportato delle trasformazioni rilevanti, abrogando la potestà genitoriale e introducendo in sua vece la “responsabilità genitoriale”; ma così facendo non ha tuttavia alterato veramente la struttura – al contempo relazionale e giuridica – all'interno della quale si colloca il rapporto tra genitore e adulto. Considerando solamente gli aspetti della protezione immediata del minore e introducendo gli obblighi genitoriali (“parental responsibility”) a discapito dei diritti (“parental power”), la riforma non ha veramente allargato le opzioni a disposizione di chi intrattenga relazioni continuative e affettive con un minore non proprio. Descrivendo più approfonditamente quella che è probabilmente la più significativa riforma del diritto di famiglia in seno al vecchio continente, non si può infatti fare a meno di notare come la “responsabilità genitoriale” a cui uno *stepparent* può facilmente accedere (dopo due anni di matrimonio con un genitore biologico) dia meno sicurezze e meno facoltà di un'adozione.³ Nella sostanza, infatti, il conferimento allo *stepparent* della suddetta responsabilità si rivela poco più che l'ufficializzazione di un generico obbligo – presente nel diritto di molti stati e

² Non si dovrebbero però dimenticare i casi australiano e canadese, che seguono più o meno gli stessi principi; ne, per la verità, quello neo-zelandese e sud-africano che si muovono nella stessa direzione. La vicenda canadese, peraltro, sarà rapidamente discussa più avanti per il carattere simbolico che assume.

³ W.R. ATKIN, C.A. BRIDGE, *Establishing Legal Relationships: Parents and Children in England and New Zealand*, New Zealand Universities Law Review, 12, 1996.

ricavabile per via analogica –⁴ a prestare cure e fare tutto ciò che appare ragionevole nell'interesse di un minore. Non è per esempio tra le facoltà dello *stepparent* quella di nominare un tutore, di acconsentire ad un affidamento in caso di successiva impossibilità a prestare cure, di far succedere il bambino nelle volontà testamentarie o di dare a quest'ultimo il cognome. Inoltre, quando uno *stepparent* ottiene un "residence order", non assume responsabilità esclusiva, ma divide con i genitori biologici – affidatari o meno – quei doveri. Anzi, il genitore biologico non affidatario continua a interpretare un ruolo sostanziale nella vita del minore, sebbene condivida gli obblighi di cura con un terzo. In Scozia, dove le restrizioni riguardanti le facoltà del terzo sono maggiori, tutte le decisioni fondamentali, come ad esempio quelle in merito ai trattamenti medicali, possono essere assunte solo nel caso che il minore sia impossibilitato ad esprimere il proprio parere e che la persona che dà il consenso non sia a conoscenza della possibilità di una volontà contraria dei genitori biologici; e, comunque, solo e soltanto all'interno di un "contesto protettivo" (da cui restano esclusi tutti quei trattamenti non necessari, come per esempio l'aborto o la chirurgia plastica).⁵

In Francia, così come del resto in Italia, l'esame della legislazione in materia di famiglia mostra l'assenza di disposizioni dirette, tese a regolare le relazioni tra *stepparent* e minori. Vi è solo un articolo che tratta indirettamente la questione: l'Art. 371-4 Cod. Civ. Esso afferma che il minore ha diritto a relazioni personali con i suoi ascendenti (nonni e bisnonni) e che solo motivazioni estremamente serie possono ostacolare tale diritto. Il comma secondo del medesimo articolo aggiunge che, se ritenuto nell'interesse del minore, il giudice di famiglia può determinare le modalità della relazione tra il bambino ed una terza persona, correlata o meno ad esso da vincoli di parentela. Il giudice può perciò permettere al partner di un genitore biologico investito di responsabilità genitoriali alcuni diritti di relazione con il minore in questione, come per esempio il diritto di visita, di

⁴ Si vedano per esempio sentenza 511, 1996 della Cass. Penale o gli artt. 40 e 572 del Codice Penale in materia di protezione del minore.

⁵ K. MCK NORRIE, *The Children (Scotland) Act 1995*, Green Publisher, Scotland, 2004.

ospitalità, etc.⁶ Il partner, comunque, non può mai ottenere responsabilità genitoriali o la potestà *tout court*.

In alcuni casi – e particolarmente quando ad uno dei genitori sia sottratta la potestà genitoriale – il giudice di famiglia può ordinare che il bambino sia dato in custodia ad un terzo (Art. 373-2 CC). Di norma, però, questo terzo è un nonno e raramente il nuovo compagno di un genitore.⁷ Quando il bambino è assegnato in custodia ad un terzo, la responsabilità continua ad essere esercitata dai titolari della potestà e l'estraneo può solo compiere atti correlati alla normale supervisione ed educazione del bambino (Art. 373-4 CC). Peraltro, solo in pochi casi un semplice partner può ottenere tali responsabilità. Comunemente, infatti, quanto entrambi i genitori sono deceduti o non sono in grado di esercitare la loro potestà, il giudice tutelare nomina un tutore di preferenza tra i parenti. In tal caso, quest'ultimo avrà gli stessi diritti e doveri di chi detiene la potestà genitoriale, sia pure sotto il controllo di una commissione di vigilanza della tutela (Artt. 449, 450 CC).

In altri casi, entrambi i genitori (o uno solo di essi) possono presentare, insieme ad un terza persona (il partner o altri), una richiesta congiunta, al fine di delegare a questa ultima alcune responsabilità (Art. 377 CC, Q 49, 50). Ancora, un terzo (persona o istituzione) può presentare al giudice della famiglia un richiesta con cui ottenere una delega parziale per l'esercizio delle responsabilità genitoriali. Analogamente a quanto notato prima, anche in questo caso i genitori continuano a detenere il grosso delle responsabilità.

Nell'ipotesi che il genitore affidatario muoia, quello sopravvissuto acquisisce piena ed esclusiva responsabilità sul minore (Art. 373-1 CC). Un genitore può, prima della sua morte, esprimere la volontà che qualcun altro si prenda cura del minore, ma questa volontà sortirà effetti solo in caso di avvenuta separazione o divorzio. Inoltre,

⁶ Si vedano le massime della Corte Suprema, Civ. 1, 10.05.1977, *Bull. Civ. I*, N° 213; 16.07.1997, *Dr. Famille I* 1997 n° 173 obs. Murat. Sul *droit d'hébergement*, v. Corte Suprema, Civ. I, 05.05.1986, *Bull. Civ. I*, n° 112.

⁷ F. FERRAND, *Parental Responsibilities. National Report: France*, in K. BOELE, K. WOELKI, B. BRAAT (a cura di), *European Family in Action. Vol. III – Parental Responsibilities*, Intesentia, 2005).

solo raramente, e unicamente in presenza di circostanze eccezionali, il minore verrà assegnato a persone differenti dai parenti.

La fine della relazione tra il partner e un genitore biologico non ha speciali conseguenze sul fronte delle responsabilità. Come si è già notato, il terzo può richiedere al giudice competente di ottenere un diritto di visita o d'ospitalità, ma la decisione deve essere presa tenendo in considerazione unicamente l'interesse del minore, ovvero i sentimenti che questi ha maturato nei confronti dell'ex compagno del genitore.

In Svezia, la regolazione della fattispecie osservata assume caratteri diversi, ma non drasticamente differenti. Innanzitutto, occorre notare come i concetti di responsabilità e potestà genitoriali siano essenzialmente estranei alla codicistica svedese. Essi furono introdotti e rapidamente rigettati a cavallo tra gli anni '70 e '80. L'attuale terminologia diffusa in Europa e costituita da espressioni come "custodia", "contatto" o "tutela" subisce di volta in volta un processo di adeguamento e riaggiustamento.⁸ Premesso questo, nel diritto svedese "responsabilità" e "potestà" sono esclusivamente un diritto e un dovere dei genitori. Un bambino non può avere più di due tutori alla volta. Sino a che uno o entrambi i genitori sono responsabili di un minore, nessun altro può assumerne la tutela. Ne deriva che non è possibile per uno *stepparent* assumere responsabilità o potestà di alcun tipo, sino a che sia presente un genitore biologico. L'adozione, in questo caso, costituisce la sola eccezione alla regola (Art. 4, comma 3, Codice di fam.) ed è praticabile solo nel caso che il genitore biologico unito legalmente ad un terzo (attraverso matrimonio o in regime di *registered partnership*) sia l'unico tutore del bambino ed acconsenta all'adozione stessa.

Dall'adozione scaturiscono i medesimi doveri e diritti del genitore, inclusi quelli di continuare ad avere contatti con il minore anche in seguito all'esaurimento del rapporto di coniugio o di convivenza. Dall'altro lato, l'assenza di un legame ufficiale come il matrimonio o la registrazione della convivenza, non fa venire meno il diritto del minore ad avere contatti con persone a lui particolarmente

⁸ M. JÄNTERÄ-JAREBORG, A. SINGER, C. SÖRGJERD, *Parental Responsibilities. Report: Sweden*, in K. BOELE, K. WOELKI, B. BRAAT (a cura di), *op. cit.*, 2005.

vicine (nel nome del *best interest*). Ne deriva, pertanto, l'obbligo per il genitore responsabile di assicurare i contatti e gli incontri con questi terzi, anche quando la relazione sentimentale tra gli adulti sia venuta meno (Art 6, comma 15, Cod. Fam.). Questo diritto del bambino mira innanzitutto ad assicurare la possibilità di avere contatti con i parenti stretti, quali ad esempio i nonni, ma può anche includere un *ex-stepparent*. Tuttavia, occorre notare che lo *stepparent* che volesse avere contatti con il minore non può iniziare in modo autonomo un'azione, ma deve segnalare il caso alle istituzioni locali (Art. 6, comma 15, Cod. Fam.). Dal punto di vista delle pratiche reali, questa è però una fattispecie affatto comune, considerata l'assenza di casi registrati in letteratura.⁹

2. Una regolazione irta di ostacoli

Se quella appena descritta costituisce dal punto di vista tecnico la regolamentazione della genitorialità “sociale” in alcuni paesi europei, che impressioni di carattere generale è possibile trarre da questo quadro? La prima sensazione che si ricava dall'esame dei casi trattati, con l'ovvia ma parziale eccezione del caso britannico, è che le nuove forme di genitorialità costituiscano un naturale oggetto di attrazione per i sociologi o gli psicologi, ma mantengano sostanzialmente un forte carattere di “non-giuridicità”. Coerentemente con la prevalente logica binaria giuridica,¹⁰ infatti, si è o non si è genitori allo stesso modo in cui si è o non si è soggetto di diritto. Una volta che si siano definiti i diritti e i doveri del genitore, anche in presenza di una interruzione del rapporto di coniugio (che resta sostanzialmente separato dallo status di genitore), non vi è modo di estendere per intero tali facoltà e doveri a terzi, almeno in assenza di provvedimenti di sospensione della potestà genitoriale e di trasmissione al terzo di tali poteri (attraverso ad esempio l'istituto dell'adozione).

In assenza di tali atti, dunque, il genitore non perde la propria potestà e il terzo non acquisisce nuove facoltà. Quanto a quest'ultimo, negli

⁹ M. JÄNTERÄ-JAREBORG, A. SINGER, C. SÖRGJERD, *Op. cit.*, 2005.

¹⁰ Cfr. A. KAUFMAN, *Analogia e “Natura della cosa”*, Vivarium, Napoli, 2004.

ordinamenti analizzati, esso viene investito di poteri, ma in modo generico e, quasi sempre, senza riferimento diretto alla natura della relazione che lo collega al minore. Poco importa nella logica dei diritti di famiglia continentali osservati quale sia il tipo di relazione che collega il terzo convivente al genitore divorziato e al minore. Piuttosto, ciò che conta nell'ottica del *best interest* del minore è che l'adulto terzo contribuisce a costituire l'"ambiente" all'interno del quale il minore stesso si muove e cresce. Quel che rileva, dunque, è che questo ambiente sia idoneo ad una buona crescita e non contenga fattori potenziali di rischio, atti a turbare il sereno sviluppo del minore. Ancora, la gamma di diritti generici che si conferiscono all'adulto convivente sono esattamente quelli che ogni adulto impegnato in un rapporto costante con un minore viene "naturalmente" ad assumere: il diritto di prestare cure, di agevolare la frequenza della scuola o il compimento di quelle azioni che si presumono, sulla base del senso comune oltre che di precetti giuridici, utili per il minore stesso.

Per comprendere le ragioni della "resistenza" degli ordinamenti considerati ai processi in corso occorre probabilmente fare riferimento tanto alle dinamiche interne al diritto quanto a quelle esterne. Il compito è tuttavia ingrato. Infatti, tentando in questa sede di delineare una comparazione tra tradizioni e ordinamenti giuridici differenti, non è agevole rintracciare né logiche comuni né comuni dinamiche sociali. Se è infatti possibile identificare delle relazioni di matrice storica che accomunano il diritto francese e quello italiano, non è altrettanto facile osservare relazioni immediate tra questi diritti e quelli di *common law*. Allo stesso modo, su un fronte più eminentemente "sociale", non è utile ricorrere a spiegazioni di tipo statistico né tanto meno guardare alla corrispondenza tra la diffusione delle cosiddette "nuove famiglie" e il mutamento giuridico. Paesi come la Svezia, tradizionalmente "innovativi" dal punto di vista delle pratiche familiari e delle protezioni sociali, rispondono per esempio con lentezza a queste nuove sollecitazioni e stentano a conferire diritti ai "genitori sociali".

Da questo punto di vista, è interessante l'esperienza un paese extra-europeo come il Canada, con una tradizione giuridica "mista" di tipo europeo continentale ed anglosassone, che reagisce con prontezza ai nuovi stimoli e riconosce questi

diritti, per lo meno in quelle regioni in cui opera la *common law*.

In questo quadro, infatti, rileva la scelta del Quebec di non adeguarsi alle trasformazioni in atto nelle regioni contigue. Considerando il sostanziale livellamento dei tassi di ricostituzione familiare nelle differenti province canadesi e l'ininfluenza delle variazioni statistiche nella decisione di riconoscere o meno tali diritti, gli elementi che ipoteticamente potrebbero avere determinato la scelta di quella regione di non rivoluzionare l'organizzazione familiare sono il diritto e la religione. Tuttavia, occorre notare che la diffusione della confessione cattolica nel paese – 42% di appartenenti a questa chiesa contro il 23% dei protestanti – induce a sottovalutare la sua influenza sui processi decisionali in oggetto. In altri termini, il Quebec non è per esempio più cattolico di Alberta o l'Ontario e non vi sono ragioni per credere che l'azione di lobby o gruppi confessionali sia lì più pressante che nel resto delle province canadesi.

Il principale fattore condizionante, pertanto, sta probabilmente nella struttura del diritto e nella “sacralità” che la tradizionale relazione genitore-figlio assume quasi di conseguenza, tanto nella dottrina giuridica quanto nella coscienza degli operatori giuridici. Sistemi giuridici più flessibili e sensibili al mutamento sociale, se non altro per il potere assegnato ai singoli giudici, possono farsi più facilmente carico di trasformazioni di quanto non avvenga nei regimi giuridici “rigidi” come quelli di *civil law*. Anche se, ovviamente, il Canada rappresenta una eccezione nel panorama giuridico e il grado di apertura che lo caratterizza non si riscontra in altre regioni caratterizzate dal regime di *common law*.

3. Tradizione, antropologia della famiglia e mutamento giuridico

L'esempio riportato offre ad ogni modo alcuni importanti spunti di riflessione sulla capacità di innovazione che il diritto e la politica hanno nel momento in cui devono fronteggiare il mutamento delle forme familiari. In particolare, si può notare come la resistenza a tali trasformazioni dipenda dalla fissità che certe norme “sacrali” sembrano presupporre e come il mutamento, quando vi sia,

non dipende necessariamente dalla diffusione statistica di un fenomeno. Probabilmente, la capacità di influenza di gruppi più o meno minoritari così come lo stato di debolezza momentanea in cui si viene a trovare la sensibilità tradizionale del legislatore contano più della semplice moda statistica nel determinare gli adattamenti.

Ma cosa occorre intendere per norme “sacrali”? In che modo il diritto di famiglia e la definizione dei ruoli che esso delinea sono da considerarsi tali? Una definizione possibile è che “sacrali” siano quelle norme che intrecciano il piano morale con quello politico in senso proprio. Lì dove per “politico” occorre intendere ciò che è utile, opportuno e che sta nell’interesse di un gruppo più o meno vasto di cittadini, con “morale” dobbiamo invece riferirci a quel sovrappiù che rafforza l’utile e lo istituzionalizza, dandogli un carattere di necessità. Quando i due piani si intrecciano abbiamo appunto una norma che è “sacrale”, nel senso di fissa, resistente *per natura* alle trasformazioni e necessaria per il mantenimento delle forme tradizionali dell’ordine. Non è ovviamente il caso di insistere sul carattere sacrale della famiglia, dall’epoca romana ai giorni nostri,¹¹ ma è abbastanza evidente come, pur in presenza dei drastici adattamenti che nell’arco della storia hanno investito l’organizzazione familiare, la definizione e la natura del vincolo genitoriale e familiare non sono mai stati veramente intaccati. I poteri e le facoltà dei membri della famiglia si trasformano nel tempo, ma non altrettanto accade al vincolo, dettato per così dire dalla natura e perciò logicamente ineludibile. Se ciò è vero, l’annessione di un terzo al rango di genitore, per lo meno in presenza di un genitore legittimo e non degenerare, si configura come un atto innaturale, nei confronti del quale l’apparato giuridico ha predisposto da tempo le proprie difese; per lo meno da quando i

¹¹ Sull’argomento, v. M. ANDERSON, *Interpretazioni storiche della famiglia 1500-1914*, Rosenberg & Sellier, Torino 1982; P. ARIÈS, *Padri e figli nell’Europa medievale e moderna*, Laterza, Roma-Bari 1968; P. LASLETT (a cura di), *Household and Family in Past Time*, Cambridge University Press, Londra 1972; E. SHORTER, *Famiglia e civiltà*, Rizzoli, Milano 1978; L. STONE, *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Einaudi, Torino 1983; V. POCAR, P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1998.

“sentimenti”¹² si affermano nell’organizzazione familiare, sociale e giuridica. Se, sia pure con alcune vistose eccezioni, la famiglia tradizionale europea era generalmente soggetta a rapporti deferenziali e autoritari secondo i canoni patriarcali e se la sua costituzione seguiva logiche prevalentemente economiche, produttive e riproduttive ed era inoltre un meccanismo di costituzione e trasmissione di patrimoni, col consolidarsi della società borghese, urbana e liberale il matrimonio e i vincoli familiari conoscono invece una riorganizzazione, determinata dal prevalere della logica dei sentimenti su quella meramente utilitaristica. Una forma non inedita, che chiudeva un cerchio e presentava analogie con l’organizzazione familiare del periodo repubblicano nell’antica Roma.¹³

Se “sacralità” e “continuità”¹⁴ caratterizzano dunque l’ideologia di molti ordinamenti e operatori giuridici contemporanei rispetto all’oggetto trattato, è plausibile ipotizzare che le trasformazioni non susseguiranno con facilità. I nodi logici da risolvere sono infatti molteplici e il riconoscimento del vincolo che lega lo *stepparent* al proprio *stepchild* dovrebbe verosimilmente passare attraverso la sacralizzazione del vincolo sentimentale che unisce i due soggetti. Come si è detto, gli ostacoli tuttavia appaiono essere addirittura “naturali”. Come si fa infatti a eludere il vincolo rappresentato dalla genitura e i diritti pressoché “assoluti” che derivano da questa? Per riuscirci, bisognerebbe riuscire a dimostrare che il vincolo non risiede nel sangue, ma nella relazione. Concettualmente, l’operazione presenta delle analogie con la situazione posta in essere dalle coppie di fatto, con la sostanziale differenza ed “aggravante” della sussistenza di un vincolo naturale. Se accettare la parificazione dello status delle coppie di fatto a quello delle coppie regolarmente sposate costituisce per molti ordinamenti un problema (in verità, meno di natura tecnica e più di natura ideologica), sono allora

¹² STONE, *op. cit.*, 1983.

¹³ Cfr. E. CANTARELLA, *Passato Prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Feltrinelli, Milano, 1998; C. RINOLFI, *Famiglia e persone*, in “Studi Romani”, XLVIII, n. 1-2, 2000.

¹⁴ Sulla “continuità”, intesa come persistenza e influenza del diritto romano sugli ordinamenti contemporanei, si veda: E. VOLTERRA, voce *Famiglia*, *Diritto romano*, in “Enciclopedia del Diritto”, vol. XVI, 1968.

abbastanza evidenti le difficoltà poste dall'allargamento dei diritti di genitore ad un soggetto estraneo al minore stesso. In assenza di una de-generazione della relazione – potenziale fattore di sospensione della potestà genitoriale – e dinanzi all'escludente bilateralità del vincolo, quel che si chiede è, più che un semplice variazione, addirittura una rivoluzione copernicana nell'antropologia giuridica e sociale.

L'intreccio col tema del mutamento giuridico, così come formulato per esempio da Friedman,¹⁵ è evidente. La situazione di fatto è quella del distanziamento tra istanze e stili di vita rinvenibili nella società e precetti giuridici. Se in Europa, infatti, è da tempo ampiamente possibile rinvenire modelli familiari caratterizzati da de-istituzionalizzazione delle forme e delle relazioni (Fig. 1),¹⁶ e se questo è particolarmente vero per gli stati membri che per primi hanno aderito all'Unione, non si può allora certo parlare né di tempismo né di omogeneità per quanto riguarda gli adattamenti del diritto nei vari paesi europei. Come si è già notato, taluni stati, come per esempio l'Italia, faticano alquanto a eguagliare i diritti delle coppie conviventi e di quelle sposate; mentre i paesi


¹⁵ L. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 1978.

¹⁶ L. HANTRAIS, *Living as a Family in Europe*, relazione presentata all'"European Population Conference 2005. Demographic Challenges for Social Cohesion", 7-8 aprile 2005. Come avverte la stessa autrice e come può notarsi in Fig. 1, il grafico impiega indicatori compositi per rappresentare i ritardi nei processi di formazione della famiglia (sarebbe a dire, tarda età per le donne al primo matrimonio e alla prima gravidanza) e i processi di de-istituzionalizzazione familiare (nascite al di fuori del matrimonio e semplici dati sui divorzi e ricostituzioni familiari) nei 25 paesi membri dell'Unione. La figura identifica Danimarca e Svezia come i paesi che si sono spinti più in là nel ritardare la formazione della famiglia e nell'adottare nuove e de-istituzionalizzate forme familiari. All'altro capo dello spettro, in Italia, Spagna e Irlanda il posponimento nella formazione della famiglia si combina con più tradizionali forme familiari. Il processo di de-istituzionalizzazione familiare ha preso sempre più piede in Estonia, mentre Polonia e Slovacchia sono gli stati dove si continuano a combinare tempi convenzionali per la formazione delle famiglie con altrettanto tradizionali forme. Sullo stesso solco si pongono Slovenia, Cipro e Malta. Tutti gli altri stati si sono spinti oltre nello sviluppare forme alternative di famiglia.

scandinavi hanno livellato da lungo tempo le due posizioni.

Il diritto e la politica, in alcuni stati membri, faticano dunque a far i conti con le dinamiche reali e i sommovimenti presenti nelle società di riferimento. Qualunque siano le cause –ideologie religiose, prevalenza di un approccio conservatore tra le elite locali, sacralità dei temi trattati, etc.– qui non possiamo che limitarci a registrare l'esistenza di un profondo divario tra forme del diritto e forme delle società in variegati ambiti (che investono la famiglia così come la cittadinanza in senso vasto).

Fig. 1 - **FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE NEI 25 PAESI MEMBRI DELL'U.E. (2000)**



Legenda: ▲ 1957 membri, ■ 1973 membri, △ 1981/86 membri, 1995 membri, ◆ 2004 membri.

FONTE: L. Hantrais, 2005

A queste considerazioni di natura interna al diritto, occorre aggiungerne altre, legate soprattutto all'utilità di duplicare le figure genitoriali. Tanto nell'immaginario comune quanto nelle analisi degli specialisti esistono, per esempio, delle forti perplessità sulla natura della relazione che unisce lo *stepparent* allo *stepchild*. Il caso della lingua italiana fa in questo senso riflettere. Per definire questo particolare vincolo, infatti, non esiste alcun

termine diretto (non intriso cioè di oscuro sociologismo, alla maniera di “genitore sociale” o “nuove genitorialità”) che non sia al contempo anche negativo e intrinsecamente dispregiativo. I termini “patrigno” o “matrigna” parlano in questo senso chiaro. D'altronde, anche nella letteratura inglese sull'argomento è facile notare come i riferimenti a *Cinderella* o *Snow White* siano alquanto immediati e quasi d'obbligo quando si introduce l'argomento. Una considerazione negativa del fenomeno, ovvero caratterizzata da forte perplessità, è dunque comune a più culture. Ma alle rappresentazioni stereotipiche e di senso comune si associa in questo caso il proliferare di indagini, tese a dimostrare o a mettere in luce alcuni seri problemi presentati da tale genere di convivenze. Per quanto spesso viziate da una ideologia di fondo di tipo conservatore, e promosse da fondazioni e istituzioni di carattere religioso, queste ricerche appaiono comunque nette nell'evidenziare problemi connessi alle sfere psicologica, relazionale, economica, legale e della protezione.

Gibbons¹⁷ ha per esempio dimostrato che i bambini sotto i due anni vengono uccisi da 60 a 70 volte più facilmente dai genitori “sociali” che da quelli naturali. I tassi di questo genere di omicidio diminuiscono con l'elevarsi dell'età del minore, ma gli *stepchild* hanno comunque più probabilità di essere uccisi che i figli naturali. La relazione ha comunque validità inversa ed anche i genitori “sociali” vengono uccisi più facilmente di quelli naturali. Su un fronte vicino, Malkin e Lamb¹⁸, oltre che Daly e Wilson,¹⁹ hanno notato come gli *stepchildren* siano più spesso maltrattati dei figli naturali (confermando in pieno lo stereotipo dai fratelli Grimm in poi).

Zill²⁰ e Dawson²¹ hanno altresì mostrato come i bambini che vivono in famiglie ricostituite soffrano

¹⁷ A. GIBBONS, *Really Wicked Stepparents*, in “Science”, 261, 987, 1993.

¹⁸ C.M. MALKIN, M.E LAMB, *Child Maltreatment: A Test of Sociobiological theory*, in “Journal of Comparative Family Studies”, 25, 1994.

¹⁹ M. DALY, M.I WILSON, M.I., *Violence against stepchildren*, in “Current Directions in Psychological Science”, 5, 3, 1996.

²⁰ N. ZILL, *Behavior, achievement and health problems among children in step families: Findings from a national survey of child health*, in E.M. HETHERINGTON, J.D. ARASTELS, (a cura di), *Impact of Divorce. Single Parenting and Stepparenting on Children*, Erlbaum Hillsdale, NJ, 1998.

di disturbi emotivi e abbiano problemi a scuola in una percentuale che è da due a tre volte superiore a quella dei coetanei che vivono in famiglie normotipo.

Ancora, alcuni studi notano come le famiglie ricostituite composte da conviventi (non riconiugati), pur avendo un reddito superiore a quello delle famiglie monoparentali, siano spesso meno prospere di quelle composte da due coniugi.²² Inoltre, dal punto di vista abitativo, lo status dello *stepchild* che vive all'interno di questo tipo di famiglie può essere instabile, con il minore costretto a muoversi tra le case dei genitori (in considerazione del fatto che le *stepfamily* non sono caratterizzate necessariamente da uni-località).²³

D'obbligo, in una rassegna della letteratura critica sul fenomeno, è la citazione di Popenoe²⁴, il quale si affida ad una visione sociobiologica della riproduzione. La sua analisi verte intorno all'idea che gli esseri umani possono donarsi interamente ai propri figli biologici, al fine di promuovere i propri geni, ma saranno infinitamente meno generosi con i figli altrui.

Sia pure caratterizzate da una retorica oltranzista del rischio e dell'insicurezza, abbastanza comune quando ad essere in gioco sono i bambini,²⁵ questo genere di argomentazioni hanno normalmente molta presa e possono in effetti generare seri dubbi sull'opportunità di promuovere

²¹ D.A. DAWSON, *Family Structure and Children's Wellbeing: Data from the 1988 National Health Interview Survey*. in "Journal of Marriage and Family", 53, 1991.

²² C.A. BACHRACH, *Children in Stepfamilies: Characteristics of Biological, Step-, and Adopted Children*, in "Journal of Marriage and the Family" 45,1983; J. E MOORMAN, D.J. HERNANDEZ, *Married-couple Families with Step, Adopted, and Biological Children*, in "Demography", 26, 1989; E. THOMSON, 'Settings' and 'Development' from a Demographic Point of View, in A. BOOTH, J. DUNN (a cura di), *Stepfamilies: Who Benefits? Who Does Not?*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1994.

²³ BACHRACH, *op. cit.*,1983; MOORMAN, HERNANDEZ, *op. cit.*,1989; E.E., MACCOBY, R.H., MNOOKIN, *Dividing the Child*, Harvard University Press Cambridge, MA, 1992.

²⁴ D. POPENOE, *The Evolution of Marriage and the Problems of Stepfamilies: A Biosocial Perspective*, in BOOTH, DUNN, *op. cit.*, 1994.

²⁵ M. KING, *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Donzelli, Roma, 2004.

siffatti mutamenti, impiegando peraltro lo strumento promozionale del diritto.²⁶

4. Gli approcci alla regolazione

Al fine di comprendere gli ostacoli concettuali che intralciano il percorso di adattamento degli ordinamenti nazionali alle tendenze riscontrabili nella società, occorre probabilmente ripartire proprio dal dibattito che caratterizza, con maggior o minor forza, l'agenda della politica, dei media e dell'opinione pubblica.

Mason,²⁷ nel corso di un'accurata ricostruzione, individua nel panorama delle proposte politiche contemporanee gli approcci "neofamilisti", "volontaristi" e "riformisti".

La già citata analisi di Popenoe è per esempio alquanto celebre nel panorama anglosassone ed è spesso menzionata dai sostenitori del "neofamilismo", un approccio volto a criticare la diffusione di modelli familiari caratterizzati dall'assenza del padre e ritenuti incapaci di competere con le forme familiari tradizionali. Gli attivisti di questa corrente sono sostanzialmente dei non-interventisti. Infatti, scettici come sono sulla possibilità di porre degli aggiustamenti a delle non-istituzioni "zoppe" come le famiglie ricostituite,²⁸ essi suggeriscono piuttosto di non incoraggiare le unioni alternative. Campagne di sensibilizzazione a favore della famiglia biologica, consulenza pre- e post-matrimoniale, allungamento dei tempi per il divorzio e ridefinizione del welfare state al fine di supportare e non opprimere la famiglia sono essenzialmente al centro della proposta neofamilista e delle lobby – religiose e non solo – che lavorano per far prevalere questo punto di vista.

Il secondo approccio, definito da Mason "volontarista", mette invece in luce la natura essenzialmente intenzionale e non coercitiva della relazione vigente tra *stepparent* e *stepchild*. Il

²⁶ Sulla funzionale "promozionale" del diritto è sempre valida la classica analisi di: N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Comunità, Milano, 1977.

²⁷ M.A. MASON, *The Modern American Stepfamily: Problems and Possibilities*, in M.A. MASON, A. SKOLNICK, S.D. SUGARMAN (a cura di), *All Our Families: New Policies for a New Century*, Oxford University Press, New York, 2003.

²⁸ A. CHERLIN, *Remarriage as an Incomplete Institution*, in "American Journal of Sociology", 84, 1978.

vincolo legale formatosi attraverso il nuovo rapporto di coniugio coinvolge unicamente l'uomo e la donna: i bambini, pertanto, sono in questo quadro incidentali. Per la precisione, lo *stepparent* e il bambino sono “legal strangers”, impiegando un'espressione di Chambers.²⁹ Gli *stepparent* – per gli studiosi che hanno adottato questa posizione – possono scegliere o meno di essere coinvolti sempre più attivamente nella vita quotidiana dei bambini, offrendo loro supporto economico ed emotivo; ma il diritto non dovrebbe rendere obbligatoria tale relazione. Piuttosto, dovrebbe semplicemente rifletterla. Questi studiosi riconoscono nella diffusione della famiglia ricostituita un elemento della modernità e, al contrario dei neo-familisti alla Popenoe, non celebrano né condannano tale configurazione. Peraltro, in modo diverso dai neo-familisti, sono anch'essi sostanzialmente dei non interventisti. Il sopra menzionato Chambers, ad esempio, esprimendosi sulle comuni regolazioni rinvenibili negli Stati Uniti afferma che:

This state of the law nicely complements the state of stepparent relationships in the United States [...] In this context it seems sensible to permit those relationships to rest largely on the voluntary arrangements among stepparents and biologic parents. The current state of the law also amply recognizes our nations continuing absorption with the biologic relationship, especially as it informs our sensibilities about enduring financial obligations.³⁰

Chambers e i “volontaristi” non sono interessati ad imporre obblighi di cura agli *stepparent*, sia prima che dopo il termine dell'unione, ma interessati piuttosto a promuovere l'adozione volontaria. Peraltro, un tipo di adozione dai caratteri “non drastici”; tesi, cioè, a non recidere del tutto la relazione del genitore biologico con il figlio.

Altri “volontaristi” sono invece attratti da quello che Mason definisce il nuovo modello inglese di genitorialità così come venutosi delineare dopo il *Children Act* del 1989. In particolare, è di grande interesse per molti studiosi non britannici la possibilità concessa allo *stepparent*, che sia stato

²⁹ D. CHAMBERS, *Stepparents, Biologic Parents, and the Law's Perceptions of 'Family' after Divorce*, in S. D. SUGARMAN, H. H. KAY (a cura di), *Divorce Reform at the Crossroads*, Yale University Press, New Haven, 1990.

³⁰ Tratto da: MASON, *op. cit.*, 2003.

sposato almeno due anni con un genitore biologico, di richiedere volontariamente un “residence order” per il bambino del partner, con il quale assumersi la responsabilità genitoriale (“parental responsibility”) sino a che il minore in questione non abbia compiuto i sedici anni di età. Questo “order”, tuttavia, non estingue gli obblighi del genitore non-affidatario. Per comprendere questo punto – e per dirimere ogni dubbio circa le differenze intercorrenti tra potestà e responsabilità – è opportuno infatti ricordare che, secondo il *Children Act*, i genitori – biologici o meno – non hanno più diritti (potestà), ma “responsabilità” genitoriali; e che queste responsabilità non decadono col divorzio dei genitori biologici (in modo peraltro analogo a quanto accade negli ordinamenti di *civil law* come quello italiano). In Inghilterra, Scozia e Galles, perciò, è possibile che tre adulti richiedano di assumersi tali obblighi. All’opposto di quanto al genitore biologico, tuttavia, la responsabilità dello *stepparent* si estingue col divorzio. Questi, infatti, non mantiene normalmente doveri economici di sostegno e cura, ma può comunque richiedere il diritto di visita al minore.

Il terzo approccio, infine, è quello “riformista”, teso a dimostrare come le azioni volontarie degli *stepparent* non siano sempre adeguate e come sia necessario apporre delle modifiche al diritto vigente, in modo da definire meglio diritti e responsabilità connessi a tale figura (come, per esempio, l’obbligo di fornire supporto ai minori oppure il diritto di contribuire all’educazione, di far visita ed esercitare la custodia). Un progetto di regolazione che si colloca in questo solco è quello presentato dall’American Bar Association Family Law Section, che mira a conferire allo *stepparent* il dovere di supportare, per tutta la durata del suo matrimonio con un genitore biologico, il minore che non sia sostenuto adeguatamente dai genitori (affidatari o meno che siano). Le proposte di riforma, tuttavia, non riguardano solo gli aspetti economici. I sostenitori di questo approccio tengono infatti in conto il problema dei contatti e delle visite in caso di divorzio, in nome del *best interest* del minore e dell’importanza che la continuità della relazione può avere per la sua stabilità emotiva. Esigenze di protezione, connesse alla salvaguardia del benessere materiale e morale del minore animano perciò questo approccio, confermando gli

orientamenti “puerocentrici” che caratterizzano le azioni del diritto in variegati ambiti che possono investire la cittadinanza e la partecipazione del bambino.³¹

5. Riepilogo

Proprio dal “puerocentrismo”, che caratterizza discorsi e pratiche della modernità, è possibile ripartire per tracciare delle conclusioni sul significato e le sfide simboliche, giuridiche e logiche che il riconoscimento delle genitorialità “sociali” pone.

Tale processo, infatti, si pone all’interno di un più vasto percorso di rilettura dell’infanzia e dei temi legati alla sua protezione e al suo interesse. A propria volta, tale rilettura riflette gli interessi, le paure e i bisogni del mondo adulto. L’idea di bene e di interesse del bambino corrisponde infatti all’interpretazione che di questi concetti alquanto relativi fornisce il soggetto egemone dell’interazione: l’adulto.

Descrivendo la comparsa della sociologia dell’infanzia ed effettuando una rassegna dei principali orientamenti in materia, Maggioni ha per esempio notato come:

A numerosi osservatori critici della contemporaneità lo spazio concesso ai bambini nella società appare restringersi progressivamente [...] Nella società del rischio i genitori identificano sempre di più il mondo situato al di fuori della casa come quello da cui i loro bambini devono essere riparati e rispetto al quale devono individuare strategie di contenimento del rischio [...] Le pratiche sociali contemporanee, anche quelle di tipo apparentemente più innovativo, a ben vedere sottolineano la separatezza dei bambini, la differenza e il bisogno che siano guidati e sottoposti a tutela.³²

Espressione di questa necessità di tutela è, appunto, la moltiplicazione delle figure tutelari, ben visibile per esempio nella riforma inglese del 1989 e

³¹ Si vedano, per esempio, C. BARALDI (a cura di), *I diritti dei bambini e degli adolescenti*, Donzelli, Roma, 2001; A. JAMES, C. JENCKS, A. PROUT, *Teorizzare l’infanzia*, Donzelli, Roma, 2002; C. BARALDI, G. MAGGIONI, M.P. MITTICA (a cura di), *Pratiche di partecipazione*, Donzelli, Roma, 2003.

³² G. MAGGIONI, *Cultura giuridica e nuova sociologia dell’infanzia*, in C. BARALDI, G. MAGGIONI, M.P. MITTICA (a cura di), *op. cit.*, 2003, xvii.

occultata tra le righe nei dibattiti sul tema che si rinvencono in altre nazioni.

Orientate come sono sul versante degli obblighi e delle responsabilità degli *stepparent*, le regolazioni vigenti e, sembrerebbe, anche quelle *in fieri*, trascurano apparentemente di sottolineare la dimensione “attiva” connessa al ruolo genitoriale. Immaginando lo *stepparent* soprattutto come un tutore e un “servitore”, queste forme d’intervento non dicono molto circa il ruolo educativo e d’indirizzo che il genitore “sociale” dovrebbe interpretare e che molto difficilmente potrebbe evitare di svolgere. È una lacuna rilevante, che non è attribuibile a una svista degli ideatori ed è parte di un progetto. Per meglio dire, di una visione in cui le interferenze sui processi educativi, le sovrapposizioni di ruolo e le ragioni di conflitto sono ridotte al minimo. Un modo, per così dire, di ridurre la complessità e non moltiplicare i “fari” che orientano lo sviluppo di un giovane.

Questa visione, però, non è immune da contraddizioni. Soprattutto, non impedisce di intravedere una continuità con quella “costruzione paradossale”³³ dei diritti che, secondo alcuni,³⁴ ha accompagnato la nascita di atti importanti come la Convenzione sui diritti dei bambini ed ha reso difficile precisare il contenuto dei bisogni da proteggere e dei loro corrispondenti interessi.

Il minore, infatti, ha davvero bisogno di tre “servitori”? Soprattutto, è esso l’unico beneficiario di questo riconoscimento di ruoli? È davvero utile istituzionalizzare e regolare ogni tipo di relazione e ruolo in seno alla famiglia, tradizionale o meno che sia? Non vi è il rischio di complicare la già difficile relazione tra “diritti di welfare” e “diritti di sviluppo e benessere”?³⁵ Non è presente, cioè, il rischio di spostare su un piano individuale o “nucleare” quel che potrebbe stare su un piano “pubblico”, come il diritto ai servizi fondamentali, a un ragionevole livello di vita e così via?

L’ufficializzazione della presa in carico del minore da parte di uno *stepparent* – tramite l’assunzione di “parental responsibilities” – ha una

³³ G. MAGGIONI, *op. cit.*, 2003, xxv.

³⁴ A.C. MORO, *Il bambino è un cittadino*, Mursia, Milano, 1991; P. RONFANI, *I diritti del minore*, Guerini, Milano, 1995; M. FREEMAN, *Children Rights: A Comparative Perspective*, Dartmouth, Aldershot, 1996.

³⁵ M. FREEMAN, *op. cit.*, 1996.

funzione ulteriore rispetto a quella simbolica? L'assunzione di queste responsabilità, infatti, precede senz'altro l'investimento ufficiale da parte del giudice di famiglia ed è connessa alla relazione instaurata in primo luogo tra due persone, e poi tra una di esse e i figli dell'altra. Il riconoscimento ufficiale di questo ruolo – all'interno di una cornice che è generalmente alquanto restrittiva e non prevede nulla sul piano che abbiamo precedentemente definito “attivo” – ha una valenza puramente formale, che può soddisfare il bisogno degli esseri umani di maneggiare simboli, ma nulla aggiunge all'essenza della relazione che unisce lo *stepparent*, il suo partner e il minore. Di certo, il riconoscimento ufficiale di questo ruolo amplia il novero di soggetti a cui un minore deve riferirsi, aggiungendo però il “crisma” del riconoscimento legale. Non vi è nulla di inconsueto in questo, in quanto è una normale pratica sociale quella di riconoscere nuovi ruoli attraverso lo strumento inclusivo del diritto. Su un piano sociologico, però, non si può fare a meno di notare come la piena sintesi delle celebri “3P” (*protection, provision, participation*) – perseguita con la Convenzione del 1989 e tesa a proteggere il minore salvaguardandone al contempo l'autonoma crescita – sia ancora piuttosto distante dall'essere conseguita. Idealmente, infatti, occorre chiedersi se la presenza di più “sorveglianti” faciliti il percorso verso l'autonomia o piuttosto rafforzi la dipendenza. È probabile che non esista una risposta esatta: molto dipenderà, infatti, dal modo che le famiglie avranno di gestire le relazioni interne. La tendenza, però, è piuttosto rilevante in una prospettiva sociologica e qui ci limitiamo a rimarcarla.

Naturalmente, come abbiamo avuto già modo di notare, il percorso tanto verso il riconoscimento giuridico delle genitorialità “sociali” quanto verso l'omologazione del loro trattamento a livello internazionale, è piuttosto irto di ostacoli. Questa espressione, genitorialità “sociale”, per quanto talvolta oscura, ha ad esempio il merito di mettere in risalto la differenza tra i nuovi modelli familiari e quelli tradizionali. Se possibile, ad un esame più attento, l'idea di una genitorialità “sociale” richiama una realtà ancora più antica e distante di quella tradizionale. Richiama le esperienze di Bateson, in società in cui i bambini non sono “proprietà” delle famiglie, ma appartengono a tutti e hanno non tre

genitori, ma dieci, cento, mille padri e madri. La sfida che le nuove forme della coabitazione pongono, perciò, non sono tanto di tipo giuridico. Piuttosto, afferiscono alla dimensione dell'immaginario collettivo e alla percezione diffusa della "normalità".

Come è normale che sia, quando il mutamento investe pratiche e simboli del profondo, le riforme del diritto non si succederanno dal giorno alla notte. In Italia, questo dibattito è quasi del tutto assente dalla scena pubblica e riguarda ancora un ristretto gruppo di addetti ai lavori (giuristi, pedagoghi, psicologici e sociologi). È però credibile che rapidamente questi discorsi e questi bisogni divengano di senso comune. È allora bene essere attrezzati e cercare di comprendere sino in fondo le dinamiche in atto in quei paesi che stanno fungendo da laboratorio. La nostra è una condizione privilegiata: abbiamo tempo per guardare dalla finestra. Sarebbe un peccato non farne tesoro.

Riferimenti Bibliografici

- ANDERSON, M., *Interpretazioni storiche della famiglia 1500-1914*, Rosenberg & Sellier, Torino 1982.
- ARIÈS, P. *Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Laterza, Roma-Bari 1968.
- ATKIN, W.R., BRIDGE, C.A., *Establishing Legal Relationships: Parents and Children in England and New Zealand*, New Zealand Universities Law Review, 12, 1996.
- BACHRACH, C.A., *Children in Stepfamilies: Characteristics of Biological, Step-, and Adopted Children*, in “Journal of Marriage and the Family” 45, 1983
- BARALDI, C. (a cura di), *I diritti dei bambini e degli adolescenti*, Donzelli, Roma, 2001;
- BARALDI, C., MAGGIONI, G., MITTICA, M.P. (a cura di), *Pratiche di partecipazione*, Donzelli, Roma, 2003.
- BOBBIO, N., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Comunità, Milano, 1977.
- CANTARELLA, E., *Passato Prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Feltrinelli, Milano, 1998.
- CHAMBERS, D., *Stepparents, Biologic Parents, and the Law's Perceptions of 'Family' after Divorce*, in SUGARMAN, S.D., KAY, H.H. (a cura di), *Divorce Reform at the Crossroads*, Yale University Press, New Haven, 1990.
- CHERLIN, A., *Remarriage as an Incomplete Institution*, in “American Journal of Sociology”, 84, 1978.
- DALY, M., WILSON, M.I., *Violence against stepchildren*, in “Current Directions in Psychological Science”, 5, 3, 1996.
- DAWSON, D.A., *Family Structure and Children's Wellbeing: Data from the 1988 National Health Interview Survey*. in “Journal of Marriage and Family”, 53, 1991.
- FERRAND, F. *Parental Responsibilities. National Report: France*, in BOELE, K.,
- FREEMAN, M., *Children Rights: A Comparative Perspective*, Dartmouth, Aldershot, 1996
- FRIEDMAN, L., *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna, 1978.
- GIBBONS, A., *Really Wicked Stepparents*, in “Science”, 261, 987, 1993.

- HANTRAIS, L., *Living as a Family in Europe*, relazione presentata all'“European Population Conference 2005. Demographic Challenges for Social Cohesion”, 7-8 aprile 2005.
- JAMES, A., JENCKS, C., PROUT, A. *Teorizzare l'infanzia*, Donzelli, Roma, 2002;
- JÄNTERÄ-JAREBORG, M., SINGER, A., SÖRGJERD, C., *Parental Responsibilities. Report: Sweden*, in K. BOELE, K. WOELKI, B. BRAAT (a cura di), *op. cit.*, 2005.
- KAUFMAN, A., *Analogia e “Natura della cosa”*, Vivarium, Napoli, 2004.
- KING, M., *I diritti dei bambini in un mondo incerto*, Donzelli, Roma, 2004.
- LASLETT, P. (a cura di), *Household and Family in Past Time*, Cambridge University Press, Londra 1972.
- MACCOBY, E.E., MNOOKIN, R.H., *Dividing the Child*, Harvard University Press Cambridge, MA, 1992.
- MAGGIONI, G., *Cultura giuridica e nuova sociologia dell'infanzia*, in C. BARALDI, G. MAGGIONI, M.P. MITTICA (a cura di), *op. cit.*, 2003, xvii.
- MALKIN, C.M., LAMB, M.E., *Child Maltreatment: A Test of Sociobiological theory*, in “Journal of Comparative Family Studies”, 25, 1994.
- MASON, M., *The Modern American Stepfamily: Problems and Possibilities*, in MASON, M., SKOLNICK, A., SUGARMAN, S.D. (a cura di), *All Our Families: New Policies for a New Century*, Oxford University Press, New York, 2003.
- MCK NORRIE, K., *The Children (Scotland) Act 1995*, Green Publisher, Scotland, 2004.
- MOORMAN, J.E., HERNANDEZ, D.J., *Married-couple Families with Step, Adopted, and Biological Children*, in “Demography”, 26, 1989.
- MORO, A.C., *Il bambino è un cittadino*, Mursia, Milano, 1991.
- POCAR, V., RONFANI, P., *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1998.
- POPENOE, D., *The Evolution of Marriage and the Problems of Stepfamilies: A Biosocial Perspective*, in BOOTH, A., DUNN, J., *Stepfamilies: Who Benefits? Who Does Not?*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1994.

- RINOLFI, C., *Famiglia e persone*, in "Studi Romani", XLVIII, n. 1-2, 2000.
- RONFANI, P., *I diritti del minore*, Guerini, Milano, 1995.
- SHORTER, E., *Famiglia e civiltà*, Rizzoli, Milano 1978.
- STONE, L., *Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra Cinque e Ottocento*, Einaudi, Torino 1983.
- THOMSON, E., 'Settings' and 'Development' from a Demographic Point of View, in A. BOOTH, J. DUNN (a cura di), *Stepfamilies: Who Benefits? Who Does Not?*, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1994.
- WOELKI, K., BRAAT B. (a cura di), *European Family in Action. Vol. III - Parental Responsibilities*, Intesentia, 2005.
- ZILL, N., *Behavior, achievement and health problems among children in step families: Findings from a national survey of child health*, in HETHERINGTON, E.M., ARASTELS, J.D. (a cura di), *Impact of Divorce. Single Parenting and Stepparenting on Children*, Erlbaum Hillsdale, NJ, 1998.

I QUADERNI DEL CIRSDIG

17. PIETRO SAITTA e NOEMI SOLLIMA, *Politiche familiari in Italia: problemi e prospettive. Confronto tra le leggi regionali di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Marche*
16. MARIAGRAZIA SALVO, *Il digital divide nella sua più recente configurazione : dalle differenze intragenerazionali alle differenze di genere*
15. ANTONIA CAVA, *Il cantastorie mediale : narrazioni in rosa*
14. DOMENICO CARZO (a cura di), *Estorsione e usura: uno sguardo empirico sulla città di Messina*
13. MARIA GRAZIA RECUPERO, *Violenza anomica e “conflitto dei doveri”*
12. DOMENICO CARZO (a cura di), *Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare (Volume II)*
11. DOMENICO CARZO (a cura di), *Primi atti del convegno: Tra interpretazione e comunicazione. Nascita e declino dei codici: un approccio transdisciplinare*
10. TIZIANA MASTROENI, *La religione tra modernità e postmodernità*
9. MARGHERITA GENIALE, *Le passioni del sottosuolo: critica sociale o crisi sociale?*
8. MARIA FELICIA SCHEPIS, *Autorità e dipendenza nell'Antico Testamento. Profili teologico-filosofici e politico-sociali*
7. DOMENICO CARZO (a cura di), *I Media e la Polis. La costruzione giornalistica delle campagne elettorali.*
6. DOMENICO CARZO, MARCO CENTORRINO, *L'immigrazione albanese sulla stampa quotidiana.*
5. ANNA CIPRÌ, *I clochards: una prima rassegna bibliografica.*
4. ANNA CIPRÌ, FRANCESCA DI GANGI, *Bibliografia ragionata su droga e tossicodipendenza: 1987-1992.*
3. DOMENICO CARZO, ROSSANA L. BIONDI, *Aspettative dei giovani e diritto allo studio: aspetti sociologico-giuridici e psico-sociali in una ricerca nella provincia di Reggio Calabria.*
2. ANTONINO PERNA, *I mass media e l'immigrazione extracomunitaria. Una ricerca socio-giuridica.*

1. DOMENICO CARZO (a cura di), *Il nuovo Codice di Procedura Penale e la professione del giornalista*.

Finito di stampare e legalmente depositato
nel Dicembre 2006 presso il
Dipartimento di Economia, Statistica, Matematica e
Sociologia “Pareto”
Facoltà di Scienze Politiche
Università di Messina
Via T. Cannizzaro, 278 –
98122 MESSINA

ISBN 978-88-95356-04-4